



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 2, riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

DE BENEDETTO GIUSEPPE, Presidente

ERLICHER DINO, Relatore

GRAZIADEI CARLO, Giudice

in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 215/2023 depositato il 08/08/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU000152023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T2A01MU000152023 IRPEF-ALIQUOTE 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Trento per recuperare al fisco italiano il reddito relativo all'anno 2019, realizzato dal contribuente da attività lavorativa svolta in Luogo_1. Esponeva il ricorrente per l'intero anno oggetto della verifica aveva prestato attività lavorativa nello Stato estero, ivi mantenendo la dimora abituale e utilizzando per le sue esigenze abitative un alloggio messogli a disposizione dal datore di lavoro.

Aggiungeva che era intestatario di un'autovettura in Luogo_1 oltre che di un conto corrente bancario, avendo potuto disporre di ciò in quanto ivi residente, mentre era cessato ogni collegamento con l'Luogo_2 e in particolare con la famiglia a seguito della separazione dalla moglie. Richiamava la Convenzione bilaterale in essere con la Luogo_1 che regolava i rapporti dei cittadini col fisco al fine di evitare la doppia imposizione, rilevando che i criteri indicati da tale atto erano favorevoli alla soluzione adottata dal ricorrente, vale a dire la presentazione delle dichiarazioni fiscali in Luogo_1 e il versamento delle relative in imposte al fisco polacco.

In forza di tali elementi contestava le argomentazioni dell'ufficio volte a valorizzare i legami economici e familiari che inducevano a collocare nel territorio nazionale i suoi interessi vitali. Precisava che con ricorso del 2018 i coniugi avevano chiesto la separazione e che pertanto era già cessato nel 2019 ogni legame affettivo che avrebbe potuto avere rilievo, insieme agli interessi economici, ai fini dell'individuazione della residenza fiscale in Luogo_2.

Costituendosi in giudizio l'Agenzia resistente evidenziava che nel 2019 il ricorrente aveva la residenza anagrafica in Luogo_2 e precisamente a Luogo_3, aveva una famiglia che viveva nel territorio nazionale e in Luogo_2 aveva i propri interessi economici e d'affettivi vitali.

La Commissione adita, in accoglimento dell'opposita istanza presentata dal ricorrente, con ordinanza dd. 26/02/2024, disponeva la sospensione della provvisoria esecuzione dell'atto impugnato.

All'udienza del 3 giugno 2024 le parti discutevano il ricorso e la Corte lo tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Trento diretto a recuperare al fisco italiano il reddito maturato dal ricorrente, nell'anno d'imposta 2019, attraverso l'espletamento di attività lavorativa in Luogo_1.

Il ricorrente aveva presentato le dichiarazioni fiscali e versato le relative imposte in Luogo_1 ritenendo di trovare sostegno a tale sua condotta sia nella normativa interna che nella Convenzione bilaterale 21/06/1985 sottoscritta da Italia e Polonia per evitare la doppia imposizione.

Ritiene la Corte che il ricorso presentato da Ricorrente_1 sia fondato e vada dunque accolto.

Non v'è dubbio che l'elemento decisivo per l'individuazione dello Stato a cui vanno versate le imposte sui redditi da attività lavorativa svolta all'estero (nella specie in Luogo_1) è la residenza fiscale, che può non coincidere con quella anagrafica, perché al di là del dato formale della registrazione fra i residenti, valorizza l'aspetto sostanziale dello svolgimento dell'attività nel territorio dello Stato estero e la presenza fisica del contribuente, nella sua dimora abituale, per un numero di giorni superiore alla metà (almeno 183 giorni) nell'anno solare di riferimento (art. 15 delle convenzione Italia/Polonia del 21 giugno 1985).

L'esame degli elementi istruttori offerti dalle parti o da considerare pacifici ed incontestati nel presente procedimento, induce a valutare che il ricorrente abbia adeguatamente dimostrato la correttezza del suo

operato, per avere adempiuto ai suoi obblighi fiscali nei confronti dell'erario polacco. E' emerso infatti che Ricorrente_1 nell'anno 2019 ha svolto attività lavorativa esclusivamente in territorio polacco, quale amministratore di una società, fruendo di un alloggio messogli a disposizione della datrice di lavoro e di converso non ha utilizzato l'immobile sito in Comune di Luogo_3, sua residenza anagrafica formale. Una conferma di tale ultima circostanza è data dalle bollette dei consumi solitamente legati all'usi abitativo, che nella specie risultano pressochè ridotti a zero, rendendo evidente l'inutilizzo dell'alloggio, situato in zona che renderebbe necessario il riscaldamento per un lungo periodo dell'anno.

Del resto, gli stessi legami familiari si stavano deteriorando e non costituivano motivo di richiamo del Ricorrente_1 nel territorio nazionale, tanto che nel corso del 2018 i coniugi avevano introdotto un procedimento di separazione. E' noto che sin dall'inizio del giudizio di separazione, all'esito della fase presidenziale, i coniugi sono autorizzati a vivere separati, con i provvedimenti provvisori, e pertanto non assume rilevanza, ai fini della residenza fiscale, la data della sentenza, intervenuta successivamente a definizione del giudizio

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia resistente, in base a tali elementi fattuali e ai principi giuridici che ne derivano, si deve pertanto escludere che, nella specie, si sia in presenza di una residenza fiscale in Luogo_2 che possa giustificare l'iniziativa di recupero intrapresa dall'erario, con il conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e pertanto l'Agenzia resistente le deve rifondere al ricorrente nell'importo adeguatamente liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impositivo impugnato e condanna l'ufficio resistente e rifondere al ricorrente le spese di giudizio determinate in euro 800,00 complessivi, oltre accessori di legge.